

D+S 23/4450

N. _____ R.G.N.R. mod 21 EPPO (separato dal N. _____ R.G.N.R. mod 21 EPPO)

N. _____ R.G.G.I.P. (già N. _____ R.G. G.I.P.)

+

N. _____ R.G.N.R. mod 21 EPPO (separato dal N. _____ R.G.N.R. mod 21 EPPO)

N. _____ R.G.G.I.P.

Procedimenti riuniti

Sentenza 5 dicembre 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZA

Nei confronti di

1. _____, nato a _____ il _____
attualmente **sottoposto per questa causa alla misura degli arresti domiciliari** in
alla _____ presso l'abitazione di sua proprietà; **presente**,

Il suo difensore di fiducia, Avv. _____ del Foro di Milano; **presente**;

2. _____, nato a _____ il _____ già sottoposto per questa causa
alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione del _____, sita in _____
misura revocata l'11.12.2023; libero;
presente;

I suoi difensori di fiducia: l'Avv. _____ del Foro di Milano e dell'Avv. _____
del Foro di Milano; **presenti entrambi**;

3. _____ nato a _____ il _____
già sottoposto per questa causa alla misura degli arresti domiciliari in _____ via _____
misura revocata il 15.12.2023; libero; presente;

I suoi difensori di fiducia: l'Avv. _____ del foro di Napoli, presente, e l'Avv. _____
del Foro di Milano, oggi sostituito dall'avv. _____ del Foro
di Milano;

4. _____, nato il _____ a Milano, attualmente **detenuto agli arresti**
domiciliari in _____ **c/o** _____ **in via** _____ **presente**;

Il difensore di fiducia: l'Avv. _____ del Foro di Milano e
del Foro di Roma; entrambi presenti;

GIUDIZIO ABBREVIATO ammesso all'udienza del 13 giugno 2023 per gli imputati

CONCLUSIONI

Procura europea (conclusioni scritte allegate)

Difesa di (conclusioni scritte allegate)

Difesa di (conclusioni scritte allegate)

Difesa di chiede in principalit  sentenza di NDP per difetto di procedibilit  ex art. 9/3 c.p., l'assoluzione per tutti i capi di imputazione, in subordine la concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena e rivalutazione della misura della confisca in caso di condanna, riservando il deposito di nota d'udienza alla prossima udienza che viene fissata per repliche; in subordine esclusione della qualifica di "organizzatore", riconoscimento delle attenuanti generiche, esclusione dell'aggravante della transnazionalit , minimo della pena.

Difesa di chiede in principalit  sentenza di NDP per difetto di procedibilit  ex art. 9/3 c.p., l'assoluzione da tutti i capi di imputazione perch  il fatto non sussiste e in subordine esclusione della qualifica di "organizzatore", riconoscimento delle attenuanti generiche, esclusione dell'aggravante della transnazionalit , minimo della pena.

IMPUTAZIONI come da decreti di giudizio immediato del 31.3.2023 e del 13.7.2023, allegati in copia.

3. Argomentazioni difensive

3.1 Dedotta mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 9, terzo comma, c.p. – infondatezza

La difesa dell'imputato ██████████ in principalità e poi le difese dei coimputati, che si sono associate in fase di repliche, hanno posto la questione che il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 rientrerebbe nella disposizione di cui all'art. 9, terzo comma, c.p., secondo il quale, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

In questo caso i reati di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui al citato art. 8, in quanto commessi nell'ambito di una contestazione per "Frode Carosello" e a discapito dell'I.V.A., che è un'imposta di rilievo comunitario, rientrerebbero in tale disposizione e necessiterebbero, in caso di commissione all'estero, della richiesta del Ministro della giustizia per essere perseguiti in Italia.

In questo caso, posto che le società emittenti hanno, come si è visto, sede all'estero, il reato dovrebbe intendersi ivi consumato, non potendo applicarsi il criterio di determinazione della competenza territoriale fissato all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000 (i.e. il domicilio fiscale del contribuente) in quanto tale criterio è riservato ai soli reati previsti dal capo I del titolo II del d.lgs. citato, mentre l'articolo 8 rientra nel capo II del titolo II.

Al che conseguirebbe l'improcedibilità di tali reati per difetto della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia.

L'argomentazione non è fondata.

In primo luogo, non si condivide il presupposto sul quale si fonda l'eccezione, e cioè che il reato in esame dovrebbe considerarsi automaticamente commesso all'estero in relazione alla sede della società estera emittente le fatture.

Il luogo di consumazione del reato di Emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, dalla cui incertezza discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, stesso testo (non applicandosi a detta violazione la regola 1 dell'art. 18, comma 2, prevista solo per i reati del capo I del titolo II, mentre l'art. 8 sta nel capo II dello stesso titolo), non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali e va piuttosto ricondotto alla contingenza spazio-temporale in cui siano rinvenibili elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, i.e. al momento in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 43320 del 02/07/2014, Rv. 260992 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11216 del 19/02/2021, Rv. 281568 - 01).

In secondo luogo, non appare comunque conferente, in questo caso, il richiamo alla disciplina della giurisdizione penale extraterritoriale (articoli da 6 a 10 c.p.), nel cui contesto è inserito il citato articolo 9 c.p.

L'esercizio dell'azione penale, infatti, non proviene in questo caso dal Pubblico ministero nazionale bensì dal Pubblico ministero europeo, l'EPPO, sì che la fonte normativa in materia di competenza dell'EPPO e il conseguente *trigger* della giurisdizione degli Stati membri, non si fondano sulla normativa italiana in materia di giurisdizione nazionale extraterritoriale (articoli da 6 a 10 c.p.), bensì, trattandosi di una «cooperazione rafforzata» tra Stati membri, sul **Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO)**, nonché sulla normativa interna di adeguamento, costituita dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, in correlato disposto con la Direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Il Regolamento stabilisce, agli articoli da 22 a 33, le condizioni di competenza (per materia, per territorio e per funzioni) dell'EPPO.

I criteri per la competenza per territorio dell'EPPO sono individuati dal Regolamento in modo autonomo e non coincidente con il criterio rigido del *locus commissi delicti* dei reati connessi (si veda, in particolare, l'art. 26, comma 4, che devolve la competenza per territorio alla sede EPPO dello Stato in cui si trova il **centro dell'attività criminosa** e/o in quello in cui si è verificato il **danno finanziario principale**).

N

I criteri di competenza per materia dell'EPPO, invece, regolano il riparto di competenza tra EPPO e Procure nazionali, e con esso il meccanismo di risoluzione degli eventuali contrasti, risoluzione che viene attribuita, per il combinato disposto degli artt. 25, comma 6, del Regolamento e 16 della normativa di adeguamento (D.lgs. 9/2021), al Procuratore generale della Corte di cassazione.

Se non vi sono contrasti nella fase delle indagini (regolata agli articoli da 26 a 33 del Regolamento), oppure se vi sono contrasti e questi vengono risolti a favore dell'EPPO, si innesca la fase dell'**esercizio dell'azione penale** (articoli da 34 a 36 del Regolamento), **la quale vale anche come trigger della giurisdizione dello Stato membro**: in particolare, l'articolo 36 prevede che è la Camera permanente dell'EPPO a decidere, su proposta del Procuratore europeo, a quale Stato membro devolvere la giurisdizione sulla base degli stessi criteri della competenza per materia e per territorio già individuati per l'avvio delle indagini, i quali, come si è detto, non coincidono necessariamente con il luogo di consumazione totale o parziale dei reati e, nel caso di giurisdizioni potenzialmente concorrenti di diversi Stati membri, prevedono piuttosto un esercizio unitario dell'azione penale dinanzi a una "giurisdizione prevalente".

Una volta che la Camera permanente ha deciso davanti a quale Stato membro instaurare la giurisdizione penale, la giurisdizione dello Stato membro è validamente instaurata e, al suo interno, valgono solo le regole di competenza per l'individuazione del giudice (l'art. 9, comma 2, D.lgs. 9 del 2021, infatti, richiama solo le regole sulla competenza del giudice e non quelle sulla giurisdizione italiana).

L'attivazione della giurisdizione dello Stato membro in base a tale meccanismo di designazione europea rappresenta, quindi, **un sistema legale speciale rispetto a quello degli articoli da 6 a 10 c.p., in materia di giurisdizione extraterritoriale, per la determinazione della giurisdizione dello Stato italiano in quanto Stato membro dell'Unione, in base al descritto meccanismo di «cooperazione rafforzata» che ha dato luogo al Regolamento istitutivo dell'EPPO e alla normativa di adeguamento.**

La giurisdizione dello Stato membro instauratasi in conformità a questo sistema non può, quindi, essere contestata.

In primo luogo, non può essere contestata invocando i criteri e le condizioni di procedibilità previste agli articoli da 6 a 10 c.p., in quanto, come si è detto, tale disciplina è inconferente rispetto alla giurisdizione dello Stato membro instauratasi su azione penale esercitata dall'EPPO e con il meccanismo di determinazione della giurisdizione dello Stato membro previsto all'art. 36 del Regolamento.

Né può essere contestata sulla base della normativa EPPO, cioè devolvendo al Giudice un controllo *ex post* sui criteri di competenza dettati dal Regolamento per il riparto tra EPPO e Procure nazionali o tra diverse sedi dell'EPPO.

Tali criteri (disciplinati agli articoli 22 e seguenti del Regolamento) sono, come si è visto, criteri di riparto della competenza tra Procure, i cui contrasti, ove insorgano, vengono risolti in fase di indagini dal Procuratore generale della Corte di cassazione (in caso di contrasto tra EPPO e Procure nazionali) oppure, in sede di attribuzione del caso, da parte delle Camere permanenti (in caso di contrasti tra diverse sedi EPPO potenzialmente competenti): in entrambi i casi con decisioni non suscettive di un successivo sindacato giurisdizionale, in quanto per il giudice dello Stato membro vale il "principio di complementarità" dell'azione penale, la quale può essere validamente esercitata tanto da una Procura nazionale quanto dall'EPPO.

La determinazione della giurisdizione del Giudice dello Stato membro, nel caso di azione penale dell'EPPO non contrastata (perché non sono insorti contrasti o perché sono stati risolti in favore della Procura europea), si realizza quindi in forza della citata devoluzione della giurisdizione a uno Stato membro da parte delle Camere permanenti, ex art. 36 del Regolamento.

A fronte della determinazione della giurisdizione in base a tale sistema legale, derivante da «cooperazione rafforzata», si innescano, all'interno dello Stato membro individuato, solo le regole interne per l'individuazione della competenza del giudice, mentre la giurisdizione, una volta determinata, è insindacabile, in quanto tale modo di determinazione della giurisdizione risponde a un sistema legale speciale rispetto a quello degli artt. da 6 a 10 c.p. e valido solo all'interno degli Stati membri dell'Unione.

Nel caso di specie il procedimento comprende, complessivamente, due fascicoli EPPO riuniti:

N. [REDACTED] mod 21 EPPO (separato dal N. [REDACTED], mod 21 EPPO)
N. [REDACTED], (già N. [REDACTED] R.G. G.I.P.)
+
N. [REDACTED] mod 21 EPPO (separato dal N. [REDACTED] mod 21 EPPO)
N. [REDACTED] R.G.G.I.P.

In tale procedimento complessivo, che origina da un'unica indagine della Procura Europea, le condotte di frode sono connesse ai territori di più Stati membri (oltre all'Italia, e.g. Ungheria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Polonia) e hanno comportato un danno finanziario ammontante a svariati milioni di euro, come risulta dagli importi dell'imposta evasa posti a base delle relative disposizioni ablatorie per equivalente del danno fiscale.

Le indagini dell'EPPO sono quindi state avviate, e sono proseguite, senza contrasti sino all'esercizio dell'azione penale europea che ha comportato la determinazione della giurisdizione italiana in base al descritto meccanismo di designazione da parte delle Camere permanenti: è infatti agli atti la *Decision of the Permanent Chamber* dell'EPPO, del 7.7.2023, che, in conformità all'art. 36 del Regolamento, attribuisce definitivamente alla sede italiana dell'EPPO la competenza a portare il caso innanzi al Tribunale di Milano.